

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo

4. Altre disposizioni

Art. 27 Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori

LL

Art. 27

Articolo 27

Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori

¹ Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9–17a, 17b capoverso 1, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.

^{1bis} Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.

^{1ter} Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica.

^{1quater} Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte.

² Dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per:

- a. gli istituti d'educazione e d'insegnamento, le opere sociali, gli ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie;
- b. gli alberghi, i ristoranti, i caffè e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le aziende di spettacolo;
- c. le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale;
- d. le aziende per l'approvvigionamento con merci facilmente deperibili;
- e. le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende orticole, non contemplate nell'articolo 2 capoverso 1 lettera e;
- f. le aziende forestali;
- g. le aziende per l'approvvigionamento con elettricità, gas o acqua;
- h. le aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante o la loro manutenzione e riparazione;
- i. le redazioni di quotidiani e periodici;
- k. il personale d'infrastruttura dei trasporti aerei;
- l. i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione geografica o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono un ordinamento particolare della durata del lavoro;
- m. le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice presenza o in viaggi o spostamenti.

Premessa

L'articolo 27 costituisce la base legale dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro. Esso prevede la possibilità di applicare disposizioni derogatorie a categorie di aziende o di lavoratori per i quali le prescrizioni legali sulla durata del lavoro si di-

mostrano troppo restrittive, come ad esempio gli ospedali, le aziende dei settori alberghiero e della ristorazione o del tempo libero, i cui orari d'esercizio presentano situazioni particolari o di punta anche la sera, la notte o la domenica. Speciali di-

sposizioni devono essere emanate solo quando e nella misura in cui ciò è indispensabile tenuto conto della particolare situazione di un settore. Questo sta anche a significare che l'ordinanza 2 non è improntata su singoli casi, bensì sulle esigenze specifiche per categorie professionali o per settori. I singoli casi sono regolamentati mediante il rilascio di permessi nell'ambito della legge e dell'ordinanza 1. Le deroghe ai sensi dell'articolo 27 riguardano inoltre unicamente la durata del lavoro e del riposo. In assenza di deroghe espressamente previste dall'OLL 2, si devono imperativamente applicare le prescrizioni sulla durata del lavoro contenute nella legge e nell'OLL 1. Occorre infine rammentare che gli altri provvedimenti di protezione previsti dalla legge e dall'OLL 1 (protezione della salute, protezione della maternità, informazione e consultazione dei lavoratori, ecc.) sono applicati a tutti gli effetti anche alle aziende soggette all'OLL 2. L'esonero dall'obbligo d'autorizzazione per le piccole aziende artigianali ai sensi dell'articolo 27 cpv. 1^{bis} (v. sotto) costituisce un'eccezione.

Capoverso 1

Il capoverso 1 menziona nel senso di un elenco completo gli articoli della legge ai quali si può derogare mediante ordinanza. Si tratta degli articoli: 9 (durata massima della settimana lavorativa), 10 (limiti del lavoro diurno e serale), 11 (lavoro compensativo), 12 e 13 (lavoro straordinario e supplemento salariale per il lavoro straordinario), 15 (durata delle pause), 15a (riposo giornaliero), 16 e 18 (divieto del lavoro notturno e domenicale), 17a (durata massima del lavoro notturno), 17b e 19 (supplemento salariale per lavoro notturno temporaneo e lavoro domenicale temporaneo), 20 (domenica libera e riposo compensativo), 21 (semigiornata libera settimanale), 24 (obbligo d'autorizzazione per lavoro continuo), 25 (rotazione delle squadre), 36 (obblighi del datore di lavoro nei confronti di lavoratori con obblighi familiari).

Capoverso 1^{bis}

Il presente capoverso tiene conto del fatto che le piccole aziende artigianali spesso non dispongono di una sufficiente struttura amministrativa e che l'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale comporta per queste ultime un dispendio amministrativo non indifferente. Le piccole aziende artigianali sono pertanto esonerate dall'obbligo d'autorizzazione, ma solo nella misura in cui il lavoro notturno e domenicale è necessario alla loro attività. Può trattarsi anche di aziende che non appartengono in quanto tali a un settore specifico, per le quali sono applicabili disposizioni speciali conformemente all'ordinanza 2. Le nozioni di piccole aziende artigianali e di necessità sono definite nell'articolo 2 dell'OLL 2. Altri dettagli sono forniti nel commento relativo a detto articolo.

Capoverso 1^{ter}

Secondo questo capoverso, nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situate negli aeroporti e nelle stazioni che in ragione del grosso traffico viaggiatori sono centri di trasporto pubblico, i lavoratori possono essere occupati la domenica. Gli aeroporti sono menzionati alla stessa stregua delle stazioni, in quanto sono anch'essi centri di trasporto pubblico. Inoltre, sia a Kloten sia a Cointrin, i locali della stazione e dell'aeroporto sono adiacenti e pertanto difficili da delimitare. L'articolo 26a capoverso 2 OLL 2 enumera i criteri di definizione dei centri di trasporto pubblico (stazioni) e degli aeroporti. L'articolo 26a OLL 2 contiene inoltre le disposizioni applicabili ai lavoratori occupati in aziende situate all'interno di questi centri di trasporto pubblico.

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo

4. Altre disposizioni

Art. 27 Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori

LL

Art. 27

Capoverso 1^{quater}

Secondo questa disposizione, i negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori possono occupare il loro personale durante la notte e la domenica senza dover richiedere un'autorizzazione ufficiale, a condizione che propongano un'offerta di merci e servizi rispondente principalmente ai bisogni dei viaggiatori. Altri dettagli sono forniti nel commento dell'articolo 26 OLL 2.

Capoverso 2

Nel presente capoverso sono indicate le categorie di aziende e di lavoratori per i quali possono essere statuite disposizioni speciali nell'ordinanza 2. Si tratta di settori per i quali si presuppone una situazione particolare che giustifichi una disposizio-

ne speciale. Tali aziende non devono più, di conseguenza, presentare la prova dell'indispensabilità per lavori che esulano dai limiti generali della legge sul lavoro. Esse possono, ad esempio, occupare lavoratori senza un'autorizzazione ufficiale durante la notte o la domenica, sempreché ciò avvenga nell'ambito delle disposizioni dell'OLL 2.

L'elenco delle categorie di aziende e di lavoratori non è completo. Anche aziende non espressamente menzionate nell'elenco (giardini e parchi zoologici, case da gioco, centrali telefoniche, banche, ecc.) beneficiano delle disposizioni speciali secondo l'OLL 2. Inversamente, fra le categorie di aziende o di lavoratori contenute nell'elenco ve ne sono alcune che non trovano riscontro nelle disposizioni speciali dell'ordinanza 2 (ad es. lavoratori secondo l'art. 27 cpv. 2 lett. l e m).

Altri dettagli sono forniti nel commento dell'OLL 2.